

Publicato il 26/01/2017

N. 00045/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00937/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fenascop - Federazione Nazionale Strutture Psicosocioterapeutiche, Fenascop Nord, Il Porto Onlus, Societa' Residence Du Parc S.r.l., Societa' Soggiorno Primavera S.r.l., Cooperativa L'Arte della Cura S.C.S., Societa' Bluacqua S.r.l., Societa' M.A.C.S. S.r.l., Societa' L'Arca S.r.l., Societa' Abros Gestioni S.r.l., Agriellera Cooperativa Sociale Onlus, Il Pozzo Cooperativa Sociale, Societa' Comunita' Pandora S.r.l., L'Alveare Cooperativa Sociale, Il Residence S.r.l., Coop. Ethos, Torre S.r.l., Residenze Anni Azzurri, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Robotti, Maria Teresa Fanzini, Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, Via Meucci 1;

Comune di Torino, Asl To1 –non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 30-1517 del 3 giugno 2015, pubblicata sul BURP n. 26 del 2 luglio 2015, avente ad oggetto il "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria";

della deliberazione di Giunta regionale n. 26-1643 del 29 giugno 2015, pubblicata sul BURP N. 26 del 2 luglio 2015;

di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso al procedimento concluso con la deliberazione n. 30-1517 del 3 giugno 2015;

con i motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2016:

- della delibera DGR n. 29-3944 del 19.9.2016 pubblicata sul Bollettino regione Piemonte del 6 ottobre 2016;

- di ogni altro atto comunque connesso con il provvedimento concluso con la suindicata deliberazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso e i motivi aggiunti pongono delicate questioni giuridiche la cui disamina non appare compatibile con la cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, necessitando di adeguato approfondimento nella sede di merito;

considerato che in relazione alla tempistica di attuazione dei provvedimenti impugnati può ritenersi sussistente il danno grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente nelle more della definizione del presente giudizio;

ritenuta l'opportunità, stante la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti, di fissare la discussione nel merito alla prima udienza utile nel rispetto dei termini a difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

accoglie e per l'effetto sospende l'esecuzione degli atti impugnati;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO